

Gruppo di Lavoro Anticorruzione e Trasparenza

INCONTRO GLAT martedì 12 dicembre 2017
Politecnico di Torino - sede del Castello del Valentino

Presenti: Alberto Domenicali (Iuav), Maela Bortoluzzi e Barbara Guzzo (Iuav), Vincenzo Tedesco (Unicam), Stefano Burotti (Unicam), Mario Ravera (Polito), Anna Fidale (Polito), Daniela Defilè (Polito), Nathalie Vacchiano e Caterina Principe (Polito), Vito Quintaliani (Unipg), Catia Tolomelli (Unibo), Arianna Sattin, Daniela Liuzzi e Luisa Finotto (Unibo), Francesco Pezzino (IMT Lucca), Monica Campana (Unife), Marco Porzionato (Unipd), Fabio Fignani (Unipd), Marina Scoma (Unipd), Marina Mazzoni (Unipi), Francesco Savonitto (Uniud), Federico Raos (Uninsubria)

Via skype: Pierangela Donnanno (Uniurb), Meri Ordile (Unime), Michela Pilot (Unibs), Antonio Zuccaro (Unibs), Carlotta Gaeta (Unive), Vivianne Pavan (Unive), Ivan Vaccari (Unicz)

Ordine del giorno:

- 1) Piano Nazionale Anticorruzione (Domenicali/Tedesco)**
- 2) Regolamento sul diritto di accesso (Pezzino/Finotto)**
- 3) Linee guida privacy e GDPR (Ravera)**
- 4) Linee guida ANAC su per l'attuazione della normativa su prevenzione corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate della PA (Porzionato)**
- 5) Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE (Quintaliani)**
- 6) Linee guida ANAC n.3 sul RUP e le linee guida n. 6 sulle circostanze di esclusione - art. 80, comma 5, lett. c) del Codice (Quintaliani)**
- 7) Varie ed eventuali**

Alle ore 10,15 apre i lavori il coordinatore, dott. Alberto Domenicali, il quale ringraziando il dott. Mario Ravera per l'accoglienza al Politecnico di Torino segnala che alcuni componenti del Glat arriveranno in ritardo a causa delle difficoltà dei mezzi di trasporto e propone il rinvio al termine della seduta del punto 1) riferito al Piano Nazionale Anticorruzione 2017.

Il coordinatore effettua le seguenti comunicazioni:

- a) Ingresso nel GLAT di due nuovi componenti, il dott. Ivan Vaccari (Unicz) e il dott. Stefano Burotti (Unicam) ai quali dà il benvenuto e augura buon lavoro.
- b) Comunicato Presidente Anac dell'8 novembre 2017 circa la permanenza dell'obbligo a carico dei Dirigenti pubblici di pubblicazione degli emolumenti a carico della finanza pubblica.

- c) Comunicazione Anac dell'11 dicembre relativa alla proroga della scadenza della relazione dell'RPCT, posticipata al 31 gennaio 2018.

2) Regolamento sul diritto di accesso (Pezzino/Finotto)

Il coordinatore ricorda che nell'ultimo incontro il Glat ha programmato l'elaborazione di uno schema di regolamento per l'accesso civico quale strumento comune per gli atenei che vogliono dotarsene, dando mandato ad alcuni colleghi dell'analisi di quanto predisposto da alcuni atenei che hanno già provveduto a regolamentare i diritti di accesso civico e generalizzato e di predisporre una bozza da sottoporre all'approvazione del gruppo e da mettere a disposizione degli atenei come Codau.

Il dott. Francesco Pezzino (IMT Lucca) illustra lo schema di regolamento proposto, redatta in collaborazione con Luisa Finotto (Unibo) tenendo presenti tanto le indicazioni contenute nelle linee guida di Anac quanto quelle contenute nella Circolare n. 2/2017 del dipartimento della Funzione Pubblica. La bozza è proposta al tempo stesso come strumento organizzativo interno per un'efficiente, chiara ed efficace gestione dei procedimenti di accesso e una guida per tutti coloro che siano interessati ad esercitare il diritto di accesso in una delle forme previste dall'ordinamento.

La prima parte, riferita alle disposizioni generali, riporta le precise indicazioni di Anac richiamate nelle Linee guida riepilogando le definizioni, i principi generali sulla trasparenza e indicando le norme di riferimento. Sono inoltre indicate le modalità per qualificare le istanze d'accesso civico o generalizzato e all'identificazione del richiedente delle istanze d'accesso.

Nel corso della discussione si apre il confronto sulla definizione per l'accesso ex legge 241/1990. Il dott. Vito Quintaliani suggerisce la definizione di "accesso difensivo", a sottolineare la funzione di difesa dei propri interessi nel procedimento amministrativo di tale tipologia di accesso. Al termine si concorda sulla tradizionale definizione di "accesso agli atti", in quanto già nota sia ai colleghi che agli utenti.

Nella seconda parte, riferita all'accesso documentale o accesso agli atti, lo schema di regolamento lascia uno spazio in cui andrà inserita la parte predisposta ad hoc da ogni ateneo e riferita alla propria realtà organizzativa. Nella bozza non è stato trattato nel dettaglio l'accesso documentale, dal momento che è stato da tempo oggetto di regolamentazione da parte degli atenei.

La terza e la quarta parte sono riferite più propriamente all'accesso civico e all'accesso generalizzato, con indicazioni che tengono conto della gestione centralizzata o decentrata delle istanze, secondo le procedure da indicare nell'art. 7 che dettaglia le modalità di avvio e conclusione del procedimento di accesso civico.

Sono previste inoltre disposizioni sulla competenza della valutazione dei casi singoli a seconda di un approccio centralizzato o decentrato. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi la maggior

parte dei presenti concorda sull'opportunità di prevedere una gestione decentrata delle richieste di accesso generalizzato presso gli uffici che detengono le informazioni, in collegamento con l'RPCT e con l'eventuale supporto di una struttura qualificata costituita presso l'RPCT, che dovrebbe garantire l'omogeneità delle decisioni. Francesco Pezzino fa presente tuttavia che per le realtà di dimensioni più ridotte potrebbe essere opportuno e più efficiente una gestione centralizzata presso un unico ufficio specializzato.

Interviene il dott. Ivan Vaccari per sottolineare l'utilità di aver previsto tra i contenuti aggiuntivi la trasformazione dell'istanza di accesso civico in istanza di accesso generalizzato nel caso in cui riguardi dati o documenti per i quali è scaduto il periodo di pubblicazione obbligatoria o dati e documenti non soggetti a pubblicazione obbligatoria. Sottolinea inoltre la questione della competenza decidere sulla richiesta di riesame nel caso in cui i dati siano detenuti dal medesimo RPCT, che sarebbe normalmente competente per il riesame. In tal caso le linee guida di Anac prevedono che sul riesame decida un dirigente sovraordinato o apicale, che non è presente laddove il RPCT sia anche direttore generale. Anche le colleghe dell'Università di Bologna avanzano delle perplessità sull'ipotesi, prevista dal regolamento, di un riesame affidato al medesimo soggetto.

Le soluzioni alternative proposte, quali quella di far decidere ad una sorta di commissario nominato dal Rettore, o di affiancare all'RPCT altri soggetti per un riesame collegiale, non sembrano tuttavia in ogni caso rispondenti all'indicazione delle linee guida sul punto. Francesco Pezzino ritiene che nel caso di gestione delle istanze di accesso in modo decentrato l'ipotesi in cui l'RPCT decide in prima istanza siano residuali e che pertanto per tali ipotesi sia preferibile affidare espressamente il riesame al medesimo RPCT se non ci sono figure sovraordinate o apicali diverse.

La parte finale del documento è dedicata al Registro degli accessi da tenere aggiornato almeno semestralmente. La procedura individuata prevede che siano i colleghi del protocollo a inserire i dati nel registro (ad esempio partire da Titulus, per gli atenei che lo utilizzano), considerata la necessaria registrazione in ingresso delle istanze e la possibilità di consentire l'intervento sul registro da parte di più soggetti, con l'estrapolazione periodica ai fini della pubblicazione. Per quanto riguarda i moduli per la presentazione delle istanze indicati all'art. 16 si suggerisce che i format non siano inclusi quali allegati del regolamento per semplicità di aggiornamento, eventualmente indicandone i riferimenti di pubblicazione su sezione Amministrazione trasparente, in modo da poterli modificare più agevolmente.

Conclude la discussione sul punto il dott. Vincenzo Tedesco il quale apprezza il lavoro del gruppo nel mettere insieme le varie anime dei regolamenti per proporre un testo di riferimento per tutti gli atenei in una linea di continuità con quanto realizzato con riferimento al codice di comportamento subito dopo l'entrata in vigore della l. 190/2012. Evidenzia la corposità e completezza dello schema di regolamento che ogni ateneo può

recepire secondo la propria realtà istituzionale e suggerisce anche agli atenei che hanno già adottato i loro regolamenti in materia di accesso di tenerne comunque conto in quanto frutto di uno studio comparativo approfondito.

3) Linee guida privacy e GDPR (Ravera)

Il coordinatore ricorda che il Glat nella seduta di settembre 2017 ha individuato un sottogruppo composto da Polito, Unipi, Unito e Unipv, con il compito di analizzare il documento denominato "Linee guida in materia di privacy e trattamento di dati personali in ambito universitario" inviato con richiesta di parere da parte del dott. Pedranzini (Polimi), coordinatore del gruppo di lavoro del Coadu. L'intento era raffrontare la normativa nei punti comuni alla materia di trasparenza e anticorruzione per un approccio metodologico nell'analisi dei processi/procedimenti analogo a quanto già svolto per l'analisi del rischio ai fini della prevenzione della corruzione, dal momento che i processi del contesto universitario sono gli stessi.

Interviene il dott. Mario Ravera il quale riferisce i lavori del sottogruppo del GLAT che ha approfondito il tema del nuovo Regolamento sulla privacy.

Si è confrontato con il gruppo ICT del Codau al fine di un'analisi congiunta sugli aspetti di trasparenza che impattano sulla privacy e viceversa.

A seguito dell'interazione, nella versione finale del documento Codau IT (allegato) sono stati recepiti alcuni spunti elaborati dal GLAT.

- La gestione dei dati personali diventa un'area di rischio da mappare nell'ambito dell'Analisi dei rischi di corruzione nei PTPCT.
- E' opportuno un confronto costante tra DPO e Responsabile Trasparenza affinché le posizioni dell'ateneo siano allineate (anche con riferimento ai temi di accesso civico).
- E' opportuno che siano condivise le regole di conservazione e di scarto di documenti ed informazioni.

Per ciò che concerne l'individuazione del DPO all'interno degli Atenei, si sono sviluppate valutazioni circa l'ipotesi di ricorrere a una competenza esterna rispetto a competenze interne. Le principali considerazioni a favore della scelta "interna" sono da legare al fatto che l'eventuale consulente esterno non ha conoscenza approfondita del contesto universitario e in tal caso potrebbe introdurre elementi di rigidità.

Si è ribadito il fatto che il DPO, ancorché interno necessiti comunque del supporto di un gruppo di lavoro multidisciplinare interno all'ateneo.

Segnala inoltre che Pedranzini, coordinatore del gruppo ICT, ha messo a disposizione dei gruppi di lavoro un'area condivisa <https://goo.gl/iS417g> in cui è possibile reperire le Linee Guida nell'ultima versione, diverse presentazioni e materiale del Garante e le presentazioni di alcuni possibili fornitori di software.

La scadenza per gli adempimenti legati alle disposizioni relative alla nuova normativa privacy, incluse le nomine del responsabile trattamento dei dati, è per maggio 2018.

4) Linee guida ANAC per l'attuazione della normativa su prevenzione corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate della PA

Il coordinatore invita il dott. Marco Porzionato a illustrare le linee guida riferite alle società partecipate della PA.

Il dott. Porzionato rileva che la delibera Anac n. 1134/2017 recante le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” dell’8 novembre 2017, supera la Determina Anac 8/2015 e cerca di mettere ordine nella classificazione di società ed enti di diritto privato con partecipazione di controllo e non di controllo e individuare con chiarezza i relativi obblighi di legge.

L’articolo 2 bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. 97/2016, classifica:

- 1) le società controllate (così come definite dall’art. 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 175/2016);
- 2) associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato comunque denominati (anche privi di personalità giuridica) con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- 3) le società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 4) le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Di conseguenza per le società controllate e per gli enti di diritto privato controllati si prevede una stretta applicazione della normativa anticorruzione e di quella inerente la trasparenza; per le società soltanto partecipate pur non essendovi obblighi cogenti in materia di prevenzione della corruzione si ricorda che limitatamente all’attività di pubblico interesse esse sono tenute ad assicurare gli obblighi di pubblicazione nonché devono prevedere l’accesso civico semplice e generalizzato; infine per l’ultima categoria, gli enti di diritto privato non partecipati da pubbliche amministrazioni, si consiglia fortemente di adottare protocolli di legalità e l’applicazione della trasparenza allo stesso modo delle società soltanto partecipate.

Si ricorda che, ai fini della delimitazione dell'attività di pubblico interesse, essa sia da definirsi come:

- 1) attività di esercizio di funzioni amministrative;
- 2) attività di servizio pubblico;
- 3) attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Si ricorda inoltre che è onere dei singoli enti di diritto privato, d'intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sull'attività di pubblico interesse affidata, indicare chiaramente all'interno del PTPCT, ovvero all'interno dello strumento adottato per l'introduzione di misure integrative del "modello 231", quali attività rientrano fra quelle di cui al co. 3 dell'art.2 bis d.lgs. 33/2013 e quelle che, invece, non vi rientrano.

Si rammentano i compiti degli enti controllanti, che sono quelli di pubblicità dei dati ex art. 22 d.lgs. 33/2013 e di vigilanza sull'applicazione della normativa anticorruzione e su quella della trasparenza sugli enti controllati e partecipati.

L'Anac, ha infine il doppio compito di vigilare su società ed enti affinché essi applichino la normativa loro riservata e di vigilare le amministrazioni controllanti, riservandosi poteri di sanzione.

Interviene via Skype la dott.ssa Pierangela Donnanno la quale ricorda che nella delibera ANAC n. 1310 si afferma che "l'abrogazione operata dall'art. 21 del d.lgs. 97/2016 al riferimento alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 da parte degli enti pubblici vigilati istituiti, vigilati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni e delle società, prima contenuto al co. 3 dell'art. 22, consente di ritenere che l'omessa pubblicazione dei citati dati non comporta più l'applicazione della specifica sanzione del divieto di erogare somme qualora nei siti degli enti o delle società si riscontri la mancata o incompleta pubblicazione dei dati, documenti e informazioni disposte dagli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013.

Ne consegue che a seguito delle modifiche introdotte all'art. 22 dal d.lgs. 97/2016, la sanzione relativa al divieto di erogare somme da parte delle amministrazioni si applica nei confronti di tutti gli enti e le società indicati nell'art. 22, co. 1, lett. da a) a c) solo nei casi in cui l'omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel comma 2 del medesimo articolo dipendano dalla mancata comunicazione degli stessi dati da parte degli enti e delle società, qualora tali dati non siano già nella diretta disponibilità delle amministrazioni.

Pertanto, le amministrazioni, prima dell'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno degli enti e delle società di cui all'art. 22, sono tenute a verificare sul proprio sito web, eventualmente consultando il proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o l'OIV, se effettivamente tutti i dati previsti dall'art. 22 del d.lgs. 33/2013 risultano pubblicati sul proprio sito".

Interviene via Skype il dott. Ivan Vaccari (Unicz) con un approfondimento in merito all'applicazione dell'art. 14 agli Enti e Società in Controllo Pubblico:

L'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, come novellato dal d. lgs. n. 97/2016, al 2° comma, lett. B) sancisce che la disciplina sulla trasparenza prevista per le PP.AA., si applica, in quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne l'attuazione dell'art. 14 d.lgs. n. 33/2013, e ss.mm.ii., agli enti e società in controllo pubblico, l'ANAC, con delibera n. 1134 del 08.11.2017, ha confermato che le disposizioni contenute nell'art. 14 predetto, non essendo incompatibili con l'organizzazione e le funzioni delle società ed enti anzidetti, trovano applicazione. A tal riguardo richiama la precedente determinazione n. 8/2015¹, e chiarisce che i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14, co. 1-bis) pubblicano i dati di cui al comma 1, lettere da a) ad f) dell'art. 14.

La disposizione contenuta nel predetto articolo, precisa la delibera, è riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale relativamente all'organizzazione e all'attività della società/ente cui sono preposti e della quale definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti (esempio di organo di indirizzo nelle società è il Consiglio di Amministrazione).

Qualora i suddetti componenti rivestano cariche o incarichi a titolo gratuito, l'art. 14 non trova applicazione. La delibera n. 1134/2017 fornisce, tra l'altro, una breve considerazione in merito ai dirigenti tenuti all'applicazione delle misure di trasparenza previste all'art. 14 d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Ai direttori generali, ad esempio, risultano pienamente applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all'art. 14 lettere a)-f), mentre ai dirigenti "ordinari" sono applicabili le sole misure indicate al co. 1, lettere a)-e)².

¹ L'ANAC, ex CIVIT, aveva avuto modo di pronunciarsi già con la delibera n. 65 del 31.07.2013, integralmente sostituita dalla delibera n. 144 del 7 ottobre 2014

² Occorre a tal riguardo evidenziare che in data 08.03.2017, con delibera n. 241, l'Autorità ha emanato le Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 <<Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali>> come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016>>.

Con successiva delibera n. 382 del 12.04.2017, l'Autorità ha formalizzato la sospensione dell'efficacia della propria delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

Con Comunicato dell'8 novembre 2017 l'Autorità ha confermato gli obblighi di pubblicare gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti.

5) Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE (Quintaliani)

Con riferimento ai punti 5) e 6) all'ordine del giorno, il coordinatore invita il dott. Vito Quintaliani ad illustrare gli orientamenti dell'Anac in materia.

Il dott. Quintaliani con riferimento alle linee guida recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" ricorda che l'adozione segue l'esito del parere del Consiglio di Stato reso il 14 settembre 2017 a seguito dell'intervento manutentivo delle linee guida per la modifica dell'art. 80 del codice dei contratti recante motivi di esclusione. Al riguardo evidenzia che l'art.80 contiene nei primi quattro commi, misure obbligatorie di esclusione fra le quali le condanne per i reati contro la pubblica amministrazione, le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. A tale proposito ricorda che per violazioni gravi rispetto al pagamento delle imposte e tasse s'intendono quelle per le quali il mancato pagamento è pari o superiore a 10.000 euro (art. 48 bis DPR 603/27).

Quanto alle cause di cui al comma 5 lettera c) evidenzia che il Consiglio di Stato nel parere reso ha posto in luce che la locuzione "per grave illecito professionale", costituisce un concetto giuridico indeterminato che necessita per la sussunzione del fatto un processo interpretativo anche con concetti extra giuridici in modo da evidenziare il venir meno dell'integrità e dell'affidabilità della ditta sì da determinare l'esclusione. Nelle linee guida il dott. Quintaliani evidenzia che ANAC ha ritenuto, per la qualificazione di grave illecito professionale, rilevante la condanna non definitiva per i reati di Turbata libertà degli incanti, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, Astensione dagli incanti, Inadempimento di contratti di pubbliche forniture, Frode nelle pubbliche forniture. E' considerato grave illecito professionale pure le carenze nell'esecuzione dei contratti determinanti la risoluzione anticipata del contratto non contestata, la condanna al risarcimento del danno, l'escussione polizza fidejussoria per inadempimento contrattuale o per mancata sottoscrizione del contratto. Tali inadempimenti costituiscono obbligo di comunicazione, da parte dell'amministrazione, al Casellario informatico. L'inadempimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 213 c.13 del codice.

Brevemente illustra anche l'istituto del self-cleaning, contenute nelle stesse linee guida, ovvero, del ravvedimento della ditta previa adozione di misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità. L'adozione è collocata temporalmente antecedente alla scadenza della presentazione delle offerte. Il tutto

avviene in contraddittorio con la ditta. Nel caso di non veritiera dichiarazione la ditta ai sensi dell'introdotta f bis) è escluso dalla gara.

6) Linee guida ANAC n.3 sul RUP e le linee guida n. 6 sulle circostanze di esclusione - art. 80, comma 5, lett. c) del Codice (Quintaliani)

Con riferimento alle linee guida relative al RUP, il dott. Quintaliani rileva che risultano particolarmente stringenti dal momento che ANAC ha previsto come requisito per la nomina a RUP l'inquadramento nel ruolo dirigenziale o dipendenti con funzioni direttive o caratteristiche analoghe.

Per svolgere le funzioni di RUP, quale pubblico ufficiale, deve essere preservato il conflitto d'interessi (art. 42 codice contratti), l'art. 51 del codice di procedura civile relativo ai casi di astensione, nonché preservata l'assenza di condanne anche non passate in giudicato (art. 35 bis d.lgs. 165/2001).

Il RUP come requisito per la nomina deve essere in possesso di un diploma di un istituto tecnico di secondo grado, o di una laurea triennale o quinquennale a seconda degli importi relativi agli appalti di lavori. Alla qualificazione culturale è accompagnata la qualificazione professionale data dall'anzianità di servizio che va da un minimo di tre anni ad un massimo di quindici anni (nel caso che sia in possesso del diploma di geometra/tecnico delle costruzioni) con un'anzianità mediana di 10 anni.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, a prescindere dall'importo dei lavori, il RUP oltre ai requisiti della laurea magistrale o specialistica deve avere un'adeguata competenza quale project-manager acquisita attraverso corsi di formazione

In caso di impossibilità di nominare il RUP per carenza di requisiti professionali l'Amministrazione può conferire l'incarico ad un soggetto esterno. Il RUP deve poi essere munito di copertura assicurativa.

Anche per gli appalti relativi ai servizi e forniture il RUP deve avere un'adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare unitamente ad un diploma di istruzione superiore di secondo grado di durata quinquennale, laurea triennale ed una esperienza di servizio quinquennale o triennale o biennale nell'ambito dell'attività di programmazione, affidamento esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

Poi per quanto riguarda le competenze fa rinvio al catalogo previsto nelle linee guida che è piuttosto corposo. A titolo esemplificativo accenna ad alcune competenze: la verifica della documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara, la congruità delle offerte, propone la risoluzione del contratto, verifica la corretta esecuzione del contratto.

1) Piano Nazionale Anticorruzione

Il coordinatore invita il dott. Vincenzo Tedesco a relazionare sui punti principali del nuovo PNA che costituisce un aggiornamento del PNA 2016 il quale pertanto resta ancora in vigore per le parti non espressamente superate dall'ultimo aggiornamento.

Il dott. Tedesco illustra i lavori che si sono tenuti da febbraio a novembre (9 novembre ultima riunione) presso il tavolo tecnico Anac per la redazione della sezione sulle Università del nuovo PNA. In particolare, grazie al lavoro del Codau e del supporto tecnico del Glat in particolare, è stato possibile mettere a punto alcuni significativi passaggi del nuovo Piano che, seppur al momento anche solo in termine di principio, sono destinati in futuro a condizionare i comportamenti dei singoli atenei e delle autorità di vigilanza e controllo. Il primo tema riguarda la figura del RPCT che recepisce in termini di principio la possibilità (non l'obbligo) di essere individuato anche nella figura del Direttore generale, nel rispetto del principio di suddivisione delle funzioni e separazione dei rischi.

In secondo luogo l'esame delle principali funzioni esposte ai potenziali rischi di corruzione: ricerca, didattica e reclutamento. A tale riguardo il dott. Tedesco osserva che proprio nell'ambito della discussione tenutasi sul tavolo tecnico è passato il principio di alleggerire il procedimento di acquisizione di beni e servizi per gli atenei quando operano in ambito di didattica e ricerca, con suggerimento dell'Anac, di poter estendere anche gli atenei norme di semplificazione delle regole del codice appalti, come ad es. l'art. 10 del d.lgs n. 218/2016 (esenzione obbligo utilizzo Mercato Elettronico).

Per quanto riguarda la valutazione della ricerca l'Anvur, nel corso dei lavori del tavolo, ha introdotto il principio di imparzialità e trasparenza nella definizione dei criteri di nomina dei GEV e delle commissioni di valutazione dei corsi e delle sedi.

Per quanto riguarda il reclutamento, nel nuovo PNA vengono evidenziati ed estesi criteri di incompatibilità per le chiamate dei docenti e ricercatori presso i dipartimenti, laddove la normativa o la giurisprudenza non si sono ancora espresse. Pertanto la procedura di cui all'art. 18 legge 240 va individuata quale criterio preferenziale.

Per quanto riguarda inoltre le incompatibilità e i conflitti d'interesse, il PNA affronta l'annosa questione delle attività esterne praticabili dai docenti universitari, alla luce delle varie disposizioni che si sono susseguite nel tempo (DPR 382/1980, art. 53 d.lgs 165/2001, art. 6 legge 240/2010). La questione è ampia e complessa e attualmente risulta talvolta ambigua se si pensa ai casi della consulenza che, ai sensi del richiamato art. 6 sarebbe liberamente esercitabile anche senza autorizzazione dai docenti universitari. A tale riguardo, richiamando una pronuncia della Corte dei Conti del 2005, se per consulenza si intende rilascio di un parere o di una valutazione, non risulta agevole identificare con precisione quali attività possano rientrare sotto

questa categoria anche in relazione agli obblighi di comunicazione degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici (PerlaPA). Si consideri poi che certe categorie di docenti possono trarre dall'esercizio di attività esterne gli elementi di arricchimento ed esperienza da trasferire nell'ambito dell'attività didattica e di ricerca istituzionale, come ad es. nel caso della progettazione e dei collaudi da parte di ingegneri e architetti oppure nello svolgimento di attività professionali per medici e avvocati. Su questo piano, il nuovo PNA afferma in termini di principio che la detenzione della partita iva da parte dei docenti a tempo pieno non costituisce di per se elemento per determinare automaticamente lo svolgimento di un'attività continuativa verso l'esterno pur rappresentando un indice. Per tale motivo dovranno eventualmente essere condotti altri accertamenti di tipo qualitativo e quantitativo sul tipo di incarichi ricoperti. Si consideri anche che la giurisprudenza della Corte dei conti al riguardo risulta ampiamente differenziata e pertanto il principio citato costituisce una forte presa di posizione al riguardo. Pertanto il Piano invita il Miur a redigere un apposito atto d'indirizzo per rendere omogenee le fattispecie astratte e i singoli atenei a modificare i propri regolamenti sulle attività esterne per introdurre limiti precisi ai regimi autorizzatori sia sul piano qualitativo (tipi di attività autorizzabili) che quantitativo (cumulo di attività), nel rispetto dei limiti normativi già esistenti.

Per quanto riguarda la produzione di codici etici e di comportamento il nuovo PNA, basandosi anche su uno studio comparato del Glat, a cui ha contribuito in maniera determinante il dott. Quintaliani, ha introdotto il principio di unificazione in un unico documento con differenziazione delle fattispecie di responsabilità e divisione dei procedimenti sanzionatori in caso di violazione delle disposizioni a seconda della categoria di appartenenza (docenti, studenti, pta), stante il differente regime di appartenenza, sulla scorta dei 3 esempi attualmente vigenti di codici unici quali quelli degli atenei di Bologna, Camerino, Salerno. Sui procedimenti disciplinari il nuovo PNA evidenzia la necessità di prevedere all'interno dei singoli statuti anche i casi di attivazione del procedimento a carico del Rettore che dovrebbe essere regolamentato con potere di iniziativa a carico del Decano o del Ministro.

L'incontro termina alle ore 13,40.